ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4654 del 05/10/2020

Oggetto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del

D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PIETRO GALLIANI Spa per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fossatone, via Leonardo da Vinci n° 617

Proposta n. PDET-AMB-2020-4808 del 02/10/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PIE-TRO GALLIANI Spa per lo stabilimento sito in comune di Medicina, loc. Fossatone, via Leonardo da Vinci n° 617

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PIETRO GALLIANI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Medicina, loc. Fossatone, via Leonardo da Vinci n° 617 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- 4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
- 5. Obbliga la società PIETRO GALLIANI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PIETRO GALLIANI Spa, c.f 03597040371 e p.iva 00640581203, avente sede legale in comune di Vergato, via Molino Malpasso n° 65 e stabilimento in comune di Medicina, loc. Fossatone, via Leonardo da Vinci n° 617 ha presentato in data 19/03/2019⁸ al Suap del comune di Medicina una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento che svolge attività di lavorazioni meccaniche di profilati in alluminio.

La domanda è relativa alla sola richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il Suap del comune di Medicina ha richiesto in data 15/05/2019 e 05/08/2019 chiarimenti in merito alle matrici ambientali di impatto acustico e autorizzazione allo scarico di acque reflue generate dallo stabilimento. L'azienda con documentazione integrativa agli atti con Pg n° 159034 del 16/10/2019 dichiara che gli scarichi idrici relativi allo stabilimento in oggetto confluiscono nello stesso comprensorio di profilati Spa che ne ha la responsabilità finale. In merito alla matrice di impatto acustico l'azienda dichiara l'insediamento produttivo presenta emissioni rumorose non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

In data 06/11/2019 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE⁹ in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 76964 del 15/05/2019, pratica SINADOC n° 16147 del 2019

⁹ Agli atti di ARPAE con PG n° 172329 del 06/11/2019

ammontano a € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico come da allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



EMISSIONE E1

Autorizzazione Unica Ambientale

PIETRO GALLIANI Spa - comune di Medicina loc. Fossatone - via Leonardo da Vinci nº 617

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche di profilati in alluminio, svolta nello stabilimento in comune di Medicina, loc. Fossatone, via Leonardo da Vinci n° 617, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PIETRO GALLIANI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

PROVENIENZA: CENTRO TAGLIO E TRONCATRICI		
Portata massimaAltezza minima	10500 Nm³/h 12 m 16 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente	gassoso pari al 3%.	
Materiale particellare	10 mg/Nm³	
Impianto di abbattimento: ciclone – filtro a maniche		
EMISSIONE E2 PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE PROFILATI		
Portata massima	7000 Nm³/h	
Altezza minima Durata massima	11 m 16 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10 mg/Nm³	

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI

Portata massima 8000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

EMISSIONI DA CALDAIA E IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO.

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 30/09/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 parte quinta.
- 5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3.
 - La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PIETRO GALLIANI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



Autorizzazione Unica Ambientale

PIETRO GALLIANI Spa - comune di Medicina loc. Fossatone - via Leonardo da Vinci nº 617

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto di quanto dichiarato dall'Azienda relativamente al rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.